

Conforme a P.G. n. 67639 del 14/02/2023

**PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' DA PARTE DI PERSONE IN POSSESSO DI IDONEA ABILITAZIONE – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)**

#### TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Direttore Generale, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

#### E

*L'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.)* (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona (VR), Piazza Bra 10, C.A.P. 37121, C.F. 93284460230, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente patto di sussidiarietà da Giuliano Luigi Bissolo,

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'articolo 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'articolo 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento),

#### VISTI:

- il patto di sussidiarietà P.G. n. 36462 del 28/01/2021 riguardante l'attuazione di azioni in materia di salute e qualità della vita, mettendo a disposizione della collettività persone in possesso di idonea abilitazione per interventi di primo soccorso presso i parchi cittadini ed altre zone della città, conclusosi in data 28/01/2022;
- la proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata al competente Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà orizzontale della Direzione Innovazione Amministrativa Beni Comuni Politiche Giovanili Pari Opportunità, a mezzo e-mail, in data 10/11/2022;
- l'esito positivo dei risultati della collaborazione di cui sopra, come da rendicontazione pervenuta P.G.

n. 412366/2022, in ragione del quale il competente Ufficio ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;

- la trasmissione della suddetta proposta di prosecuzione a tutte le Circoscrizioni, in data 22/11/2022 (P.G. n. 424487/2022), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni e/o osservazioni;
- l'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli alla prosecuzione delle attività sopra indicate;
- la Determinazione dirigenziale n. 576, dell'11/02/2023, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

## **SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:**

### **1. OBIETTIVI**

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata al competente Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà orizzontale della Direzione Innovazione Amministrativa Beni Comuni Politiche Giovanili Pari Opportunità, a mezzo e-mail, in data 10/11/2022.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità degli interventi potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

### **2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE**

Il proponente intende proseguire le azioni di cui al patto P.G. n. 36462/2021.

Il proponente si impegna a svolgere, attraverso persone in possesso di idonea abilitazione, attività di primo soccorso a favore della collettività, sull'intero territorio cittadino. Più precisamente, il proponente si rende disponibile ad essere presente presso parchi cittadini ed altre zone della città, indicate dagli Uffici e ad eventuale supporto delle istituzioni, con un defibrillatore semi-automatico trasportabile. Il proponente mette, altresì, a disposizione le competenze di un medico veterinario per illustrare procedure di primo soccorso veterinario.

Gli interventi ora elencati tengono in adeguata considerazione le indicazioni del/la Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), di cui al punto n. 4.

Le azioni, altresì, devono svolgersi nel rispetto delle misure previste per il contenimento epidemiologico da Covid-19 vigenti al momento degli interventi.

### **3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente patto ha una durata di 1 (uno) anno a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto, prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal/la Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

### **4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE**

Il presente patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene nominato/a come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), in ragione di specifiche competenze e per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, un funzionario/a della Direzione Innovazione Amministrativa Beni Comuni Politiche Giovanili Pari Opportunità, come da comunicazione trasmessa al proponente.

Il/la R.d.A. esercita, in ragione della propria specifica esperienza di settore, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), Regolamento, Giuliano Luigi Bissolo, come sopra individuato, assume la funzione di referente per intrattenere con il Comune le comunicazioni ed ogni altro aspetto riguardante la collaborazione, nonché di supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle indicazioni del successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento

dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.). Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione al/la R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

#### **5. INDICAZIONI TECNICHE**

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dal/la R.d.A. di cui al punto n. 4.

In particolare, le abilitazioni per gli interventi di primo soccorso, in possesso da parte dei soggetti abilitati alle azioni di cui al punto n. 2 e acquisite d'ufficio, devono essere in corso di validità ai sensi delle azioni medesime, per tutta la durata del patto. Ciò costituisce condizione imprescindibile per l'attuazione del presente patto.

#### **6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO**

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, entro un mese dalla scadenza del presente patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvede a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che può essere liberamente corredata da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

#### **7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI**

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* ([https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=55920](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920)) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

#### **8. RESPONSABILITA'**

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo, limitatamente al tempo di presenza da parte dei soggetti indicati dal proponente nei luoghi individuati. A tal fine, il proponente individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, Giuliano Luigi Bissolo, come sopra individuato.

Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Viene fatta salva la considerazione di ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del/la R.d.A.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: [sussidiarieta@comune.verona.it](mailto:sussidiarieta@comune.verona.it), almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli interventi.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del patto e di cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

#### **9. PREVISIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 14/02/2023

f.to per il Comune  
il Direttore Generale  
dott. Giuseppe Baratta

f.to. Per l'*Associazione Nazionale Insigniti  
Onorificenze Cavalleresche (A.N.I.O.C.)*  
Giuliano Luigi Bissolo